CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE
DI NUOVE FORME DI WELFARE LOCALE
MEDIANTE ADESIONE AL PROGETTO W.I.L.L.
(Welfare Innovation Local Lab)

TRA

il Comune di Rovigo (Regione Veneto)
in qualità di "partner di base", con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n.1 e Codice Fiscale 00192630291, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Valeria Orna, nata a Verona il 28.12.1967, codice fiscale RNOVLR67T68L781P, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili, nominata con decreto sindacale n. 28 del 12.11.2020 e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

e

la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL (di seguito denominata anche "Fondazione IFEL" o "IFEL") con sede legale in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - C.F.: 97413850583, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Pierciro Galeone, in qualità di ente designato al coordinamento tecnico ed alla gestione del progetto da parte dei Comuni partners del progetto W.I.L.L.
di seguito denominate congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- su impulso del Comune di Bergamo, nel corso dell'anno 2019 è stato costituito un tavolo di lavoro per l'innovazione radicale del welfare locale tra i Comuni di Bergamo, Mantova, Monza (Regione Lombardia), Parma, Ravenna, Reggio Emilia (Regione Emilia Romagna), Padova, Rovigo, Verona, Vicenza (Regione Veneto), denominata W.I.L.L. (Welfare Innovation Local Lab) e formalizzata mediante protocollo di intesa in corso di sottoscrizione;
- il Comune di Rovigo intende aderire al progetto W.I.L.L. ma, a fronte di proprie ragioni organizzative e finanziarie, non ritiene di poter sottoscrivere il protocollo di intesa alle medesime condizioni cui hanno aderito gli altri Comuni;
- è stata ritenuta possibile dai partners del progetto l'adesione del Comune di Rovigo come partner di base alle condizioni da esso proposte, mediante sottoscrizione di specifica convenzione bilaterale con IFEL, in qualità di ente delegato dai partners alla gestione operativa ed economica del progetto ed al suo coordinamento, che riprenda le previsioni del protocollo di intesa W.I.L.L. e le adatti alle esigenze del Comune di Rovigo;
- il presente testo, da questo punto in avanti, riprende e adatta alle esigenze del Comune di Rovigo il testo del protocollo di intesa denominato W.I.L.L. sottoscritto dagli altri Comuni aderenti in qualità di

partners di base; - il welfare socio-assistenziale e socio-sanitario italiano presenta le sottoelencate caratteristiche rilevanti la cui dimensione critica necessita di risposte innovative:

1) una grande distanza tra i bisogni emergenti e le risorse pubbliche disponibili;

2) prevalere di logiche di servizio prestazionali per silos di servizi e target omogenei;

3) orientamento a soluzioni individuali che tendono ad isolare ancora di più la persona fragile o con bisogni
sociali intensi;

4) welfare basato largamente su trasferimenti monetari alle famiglie e non su servizi reali in funzione dei bisogni;

5) presenza di un ampio e diffuso mercato informale (badanti), largamente più ampio di quello formale;

6) sistema pubblico che progressivamente ha abbandonato la produzione diretta di servizi, contrattualizzando soggetti privati di norma del terzo settore, con logiche contrattuali rigide e logiche di finanziamento per input e non per outcome;

7) crescente clusterizzazione sociale, con aumento delle distanze culturali sociali ed economiche tra i diversi segmenti e quindi capacità profondamente diverse di accedere ai servizi;

8) scarsa attenzione da parte del welfare alle nuove emergenze sociali (NEET, separazioni genitoriali, immigrazione, ecc.);

9) riduzione delle disponibilità economiche per cui è sempre più importante individuare misure innovative per rispondere ai bisogni dei soggetti più fragili;

CONSIDERATO CHE

- IFEL è il soggetto giuridico costituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 504/92 ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell'Economia del 22 novembre 2005, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei Comuni con il compito, fra gli altri, di promuovere studi, seminari, iniziative formative, culturali e di comunicazione nelle materie di interesse economico e finanziario per le pubbliche amministrazioni locali nonché per lo svolgimento delle funzioni affidate alla medesima in materia di supporto ai Comuni in ambito di finanza ed economia locale;
- l'art. 8 del D.M. del 22 novembre 2005 istitutivo di IFEL consente la realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione; - le attività sopra elencate convergono con le finalità che IFEL svolge anche nell'ambito della propria mission di supporto all'ANCI nelle materie connesse con la finanza locale e l'economia locale; - IFEL è dotato delle *expertise* necessarie al supporto delle iniziative e delle finalità a cui tendono le Parti; - IFEL ha sottoposto ai Comuni aderenti una proposta metodologica, condivisa con il Centro di Ricerca ARC dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzato nello studio della Generatività Sociale che ha l'obiettivo di coinvolgere soggetti pubblici e privati da inserire in progetto di welfare di comunità generativo;
- in data 17 febbraio 2020 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione di durata triennale, volta realizzare in forma associata, ai sensi degli articoli 15 della L. 241/1990 e 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/16, lo svolgimento di attività di analisi e ricerca scientifica cui le stesse sono tenute in virtù dei

rispettivi atti istitutivi e/o statuti con finalità di accrescere le rispettive competenze ed esperienze per formulazione di proposte innovative per affrontare le problematiche di cui sopra, la formazione e scambio di know-how tra le Parti al fine di integrare conoscenze, competenze e abilità e, potenziando i supporti conoscitivi, agevoli le azioni condotte nei rispettivi ambiti di competenza;
- ai sensi della suddetta Convenzione le attività di attuazione della sperimentazione operativa e del relativo monitoraggio, nonché la valutazione e diffusione dei modelli di welfare sperimentati dovranno essere realizzate in ciascuna annualità del triennio di vigenza della Convenzione medesima;
- sussiste l'interesse di ambo le Parti a dare continuità alla collaborazione avviata con la sottoscrizione della Convenzione del 17/02/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Le Parti intendono operare congiuntamente allo scopo di sperimentare nuovi modelli di welfare ispirati ai seguenti fattori:
- ricomporre le risorse pubbliche destinate al welfare, concentrandole in budget unitari o coordinati tra loro; - promuovere lo sviluppo di un mercato professionale dei servizi ad alto valore aggiunto, sostituendo progressivamente l'attuale offerta informale;
- promuovere piattaforme fisiche e virtuali di ricomposizione sociale, che si autosostengano economicamente e socialmente;
- coinvolgere i cittadini non in carico ai servizi sociali e coloro che non sono già attivi in qualche forma associativa;
- modificare i format di esternalizzazione dei servizi pubblici, superando silos erogativi e il finanziamento per input;
- promuovere la diffusione di forme di solidarietà di stampo mutualistico con l'obiettivo di garantire protezione sociale per rischi importanti.

Art. 3

(Soggetti membri della partnership di base e soggetti aderenti)

L'adesione al progetto W.I.L.L. del Comune di Rovigo alla presente Convenzione avviene nella qualità di "partner di base", il quale ha e mantiene la titolarità politica e tecnica del progetto riferito alla territorialità di competenza.
Allo stesso possono aderire volontariamente, anche successivamente nell'arco di tempo della durata della presente Convenzione, altri enti territoriali o nazionali, Aziende Socio-Sanitarie, altri attori

pubblici/privati e soggetti del terzo settore interessati al progetto al fine di fare rete ed operare in modo sinergico (in qualità di "soggetti aderenti") che per mandato, competenze, risorse, possibilità potranno apportare contributi ai percorsi attivati in termini di risorse economiche, umane e di competenze, purché gli stessi condividano le attività e le finalità elencate al precedente articolo 2 e si facciano parte attiva per conseguirle.

I "soggetti aderenti", impegnandosi come meglio specificato ai successivi articoli a contribuire all'iniziativa nei termini e con le condizioni specificate possono scegliere di impegnarsi a sostenere l'intera iniziativa (nella qualità specifica di "soggetti aderenti globali") ovvero sostenere progetti presentati dai singoli soci aderenti in ragione della loro territorialità (nella qualità specifica di "soggetti aderenti territoriali").

Il Comune di Rovigo, in qualità di "partner di base", nonché gli eventuali "soggetti aderenti" si impegnano a

svolgere le seguenti attività:

a) Rilevare lo stato di fatto:

- mappando i problemi sociali esistenti, le risposte dei servizi finanziati dal pubblico, le risposte del mercato a pagamento (professionale e informale), le reti sociali;
- descrivendo il gap tra bisogni sociali emergenti e tutti i meccanismi di protezione e riproduzione sociale esistenti;
- individuando gli accordi di rete orizzontali e verticali con gli stakeholder rilevanti e strategici. b) Definire il modello di sperimentazione da attuare, individuando:
- obiettivi e contenuti della sperimentazione;
- azioni da intraprendere;
- forme di sostegno (economico, professionale, scientifico, culturale) al progetto;
- piattaforme di ricomposizione sociale o di mercato e promuoverle;
- massa critica di utenti/partecipanti che rendano le iniziative sostenibili e rilevanti;
- strumenti tecnico/amministrativi di attuazione della sperimentazione;
- sinergie con fondazioni, welfare aziendale, donazioni, ecc.

c) Attuare la sperimentazione operativa e il relativo monitoraggio

- valutando e diffondendo i modelli sperimentati;
- misurando gli impatti generati per comprendere l'effettivo miglioramento del benessere dei cittadini e del territorio.

Art. 4

(Indirizzo scientifico)

Il Comune di Rovigo, in qualità di "partner di base", di comune accordo con IFEL e con separato atto sottoscritto congiuntamente, individua al suo interno i referenti che saranno chiamati a svolgere i compiti e le funzioni di indirizzo scientifico del/i progetto/i per validarne la rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, l'impostazione metodologica e l'attendibilità dei risultati raggiunti. Con le medesime formalità, lo stesso può in qualunque momento procedere all'indicazione di nuovi referenti.

Art. 5

(Coordinamento tecnico e amministrativo)

Le Parti concordano in capo a IFEL, che procederà avvalendosi del proprio personale e della collaborazione di propri partners – quali, tra gli altri, KPGM Advisory S.p.A. - e in ottemperanza alle discipline di legge applicabili, la gestione amministrativa delle attività, ivi inclusi gli eventuali conferimenti di incarichi e/o acquisizioni di beni e servizi ritenuti strumentali al buon esito delle attività e coerenti con le finalità qui dedotte e sottoscritte.

I referenti individuati dalle Parti ai sensi del precedente articolo 4 motivano a IFEL le esigenze e/o i fabbisogni strumentali alle attività avendo cura di verificare preventivamente l'indisponibilità presso le rispettive amministrazioni delle professionalità necessarie.

IFEL, nel dettaglio, procederà a:

• raccogliere i contributi previsti dalla presente Convenzione da parte del Comune di Rovigo "partner di base" e degli eventuali soggetti aderenti;

• gestire tutti i processi di spesa delle risorse acquisite, ivi compresi gli affidamenti esterni eventualmente necessari, secondo le indicazioni ricevute dai "partner di base" e dei "soggetti aderenti" nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, efficacia, efficienza ed economicità e delle normative vigenti;

• effettuare la gestione di tutti gli iter amministrativi inerenti il corretto svolgimento del progetto.

In particolare, le Parti precisano che:

• è impegno comune e condiviso attivare risorse da bandi e finanziamenti statali e non, al fine di porre in campo le azioni che si decideranno di implementare nella città di Rovigo;

• sarà reso disponibile, da parte di IFEL e di propri partner di progetto – quali, tra gli altri, KPMG Advisory S.p.A. - sostegno tecnico, da parte di personale collaboratore avente titolo di consulente per lo sviluppo del welfare locale, sia di grado senior che junior, di accompagnamento interno, di aiuto diretto e in loco per i propri uffici e staff, in modo da potenziarne le capacità e il coinvolgimento rispetto al progetto. Tale presenza sarà definita in fase di progettazione operativa, dopo la formazione e la raccolta dati, sulla base delle esigenze, dei bisogni rilevati, del tipo di progettualità da implementare e del livello di capabilities del Comune di Rovigo. In particolare, IFEL garantirà in ogni caso al Comune di Rovigo in tale contesto una presenza iniziale di almeno 10 giornate lavorative nell'arco del 2023, che potrà essere ampliata ed ulteriormente sviluppata, anche mediante inserimento di stagisti e personale consulente temporaneo nello staff del Comune di Rovigo, qualora, come auspicato dalle parti, nel contesto del progetto W.I.L.L. si riescano ad attivare risorse aggiuntive da progettualità pubbliche e private esterne al bilancio comunale, finalizzate al potenziamento delle capacità amministrative dell'ente (ad esempio P.O.N. Governance o similari).

Art. 6

(Durata)

La presente Convenzione si intende valida fino alla realizzazione dell'ultima fase di progetto prevista in due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione valutando successivamente a tale scadenza un'eventuale prosecuzione, dato atto che le attività di progetto seguono tempi e fasi di seguito indicati:

• 2023: attuazione della sperimentazione operativa e del relativo monitoraggio;

• 2024: valutazione e diffusione dei modelli di welfare sperimentati.

Art. 7

(Recesso)

Il Comune di Rovigo, quale "partner di base", e i "soggetti aderenti" possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sei mesi, senza applicazione di penale alcuna.

Art. 8

(Contributi - Rimborso dei costi)

Il Comune di Rovigo, quale "partner di base" si impegna a riconoscere alla Fondazione IFEL un contributo - a titolo di mero rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per le attività ad essa demandate – di importo, che sarà disposto mediante accredito sul conto corrente all'uopo appositamente comunicato, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) per le attività da realizzarsi in ciascuna annualità del biennio 2023/2024, per un totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Al termine di ogni annualità IFEL provvederà alla rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività e una relazione illustrativa dei risultati e obiettivi raggiunti. Le parti si danno reciprocamente atto che, essendo la quota di adesione per gli altri Comuni fissata in € 30.000,00 (euro trentamila/00) annui, il differenziale tra quanto da esso versato a titolo di contributo al funzionamento del progetto e quanto al medesimo titolo versato dagli altri Comuni aderenti nell'anno di competenza potrà essere raggiunta:

- mediante il concorso di eventuali "soggetti aderenti" del territorio, ai quali potrà venire richiesta una quota di partecipazione;
- mediante l'inclusione delle azioni previste dal progetto W.I.L.L. in progettualità per il piano Fondo per l'innovazione e per i progetti finanziati dall'Unione europea;
- entrate aggiuntive da richieste di finanziamento congiunte promosse dalle Parti ad istituzioni ed enti.

Art. 9

(Sicurezza)

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, il personale coinvolto nell'esecuzione delle attività stesse potrà accedere alle strutture dei singoli "partner di base" e/o "soggetti aderenti", uniformandosi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione verrà chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti.

Art. 10

(Utilizzazione dei materiali prodotti)

Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato da IFEL secondo i propri fini istituzionali, tra cui la realizzazione di prodotti editoriali, la loro diffusione e il relativo impiego per finalità divulgative e

formative. Eventuali diritti derivanti da brevetti e applicazioni del Progetto saranno concordati tra le Parti ad eccezione che per i fini istituzionali.

Art. 11

(Confidenzialità e pubblicazioni)

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente Convenzione, sarà tenuta ad informare preventivamente le altre Parti e, comunque, a citare la Convenzione stessa nel cui ambito è stato svolto il Progetto.

Art. 12

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire nei confronti della Fondazione IFEL il riserbo su tutte le informazioni ricevute e/o acquisite in ragione della presente Convenzione a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta della Fondazione medesima e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche, oggetto della Convenzione medesima.

Art. 13

(Domicilio)

Le Parti, ai fini della presente Convenzione e ai fini di qualsiasi comunicazione ad esso relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, in premessa indicate. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alle altre Parti.

Art. 14

(Trattamento dati)

Le Parti sono tenute ad osservare e a far rispettare, nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento), il Codice della privacy D.lgs 196/2003 mod. Dlgs 101/2018 (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi della predetta normativa IFEL è designato dal Comune di Rovigo (Titolare del trattamento, d'ora innanzi denominato Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora innanzi denominato Responsabile) che siano trattati, esclusivamente per le finalità della stessa, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Il Responsabile:

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (tecniche e organizzative adeguate); d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell' art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;

e) assiste il Titolare nel soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento; g) su richiesta del Titolare, cancella o restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;

h) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile. Il Responsabile individua e designa le "persone autorizzate" al trattamento, opportunamente formate in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale. Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza del contratto e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento. Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo. Il Responsabile si impegna a redigere l'informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati. Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dalla presente Convenzione:

- consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati;
- consegna i dati trattati al Titolare e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Rovigo,

Per il Comune di Rovigo Il Dirigente Valeria Orna_____

Per IFEL Il Direttore dott. Pierciro Galeone _____ _____